

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Tribunale civile di Padova, ordinanza 16.11.2016 – Giudice Dr.ssa Silvia Rigon

Opposizione a decreto ingiuntivo su rapporto di conto corrente – Gravi motivi per la sospensione della provvisoria esecuzione – Illiquidità del credito – Consulenza tecnica di parte.

Nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo su di un rapporto di conto corrente al Giudice Istruttore è stata sottoposta una istanza di sospensione della provvisoria esecuzione.

A tal fine era stato fatto rilevare come il contratto di conto corrente fosse viziato quantomeno per la presenza di un illegittimo anatocismo.

Inoltre, la consulenza tecnica di parte depositata dall'opponente faceva emergere addirittura un credito del correntista verso la banca e non un debito.

Il Giudice, quindi, ha ritenuto che i vizi rilevati e la quantificazione degli indebiti effettuati nella consulenza, potessero costituire quei "gravi motivi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c. idonei per sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Viale Treviri n. 202-63100 Ascoli Piceno (AP)

Via Ravenna n. 151 – 47814 Bellaria (Rimini)

Tel. 0736.263751 - Fax 0736.497432 - Cell. 347.6465594

Mail : avv.orsinialessio@gmail.com - Studio : studioavvorsini@gmail.com

www.orsinialessio.it

n. 2016/ r.g.a.c.

Tribunale di Padova

SEZIONE SECONDA CIVILE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. ... '2016 promossa da:

ALESSIO (C.F. ... con il patrocinio dell'avv. ORSINI
ATTORE/I

contro

DOBANK S.P.A. (C.F. 00390840239), con il patrocinio dell'avv. ...

CONVENUTA

Il Giudice dott. Silvia Rigon,
a scioglimento della riserva che precede,
letti gli atti e i documenti prodotti,
considerati i motivi dell'opposizione,
esaminati, in particolare, il contratto di conto corrente del 9.12.1998 e la relazione peritale
depositata dall'attore a sostegno della richiesta di sospensiva della provvisoria esecutorietà del
decreto ingiuntivo,
visto l'art. 649 c.p.c.
ritenuta la sussistenza di gravi motivi,

P.Q.M.

sospende la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

Si comunichi.

Padova, 16 novembre 2016

Il Giudice
dott. Silvia Rigon

